

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA**

**Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica**

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3

**L'ASSESSORE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977 recante le norme di attuazione dello Statuto in materia di enti locali;

**VISTO** il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con l.r. 16.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la l.r. 23 dicembre 1962, n. 25 e successive modificazioni, relativa all'istituzione ed il funzionamento dell'Ufficio Ispettivo costituito presso l'Assessorato regionale degli Enti locali per lo svolgimento degli speciali controlli ispettivi e sostitutivi presso gli enti locali siciliani;

**VISTA** la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 58 della l.r. 1.9.1993, n. 26;

**VISTO** il decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in particolare gli articoli 151 e 227, così come modificati dall'art. 2. quater, comma 6, lett. a), del decreto legge 7.10.2008, n. 154, convertito dalla legge 4.12.2008, n. 189, che hanno fissato nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali la data del 30 aprile di ciascun anno quale termine ultimo per la deliberazione del rendiconto per l'esercizio precedente da parte dei Consigli provinciali e comunali;

**VISTO** l'art. 58, comma 1 *bis*, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, introdotto dall'art. 3 della legge regionale 15 giugno 2021, n. 13, a mente del quale le disposizioni contenute nell'art. 109 *bis* dell'O.R.EE.LL. non si applicano nell'ipotesi di mancata adozione del rendiconto di gestione;

**VISTO** l'art. 24 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44, il quale prevede al comma 1 che, nell'ipotesi in cui l'ente locale ometta o ritardi l'approvazione di atti obbligatori per legge, l'Assessore alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica provveda, previa diffida, alla nomina di un commissario ad acta per l'azione sostitutiva, nonché il successivo art. 26 in ragione del quale *"I controlli previsti dagli articoli 24 e 25 sono esercitati a mezzo dell'ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, e successive modifiche."*;

**VISTA** la legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo n. 68;

**VISTO** l'art. 1, comma 2, della l.r. 1.10.2015, n. 23;

**VISTO** il D.P.Reg. 777/Area 1/S.G. del 15.11.2022 con il quale è stato costituito il Governo della Regione e l'On.le Andrea Barbaro Messina è stato preposto all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

**VISTO** il D.D.G. n. 30 del 13.2.2024 relativo alla composizione dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento regionale delle Autonomie locali;

**VISTA** la circolare di questo Assessorato n. 3 del 10.5.2024, con la quale gli enti locali siciliani sono stati invitati a comunicare gli estremi di approvazione del rendiconto di gestione 2023, con l'avvertenza che la mancanza di notizie entro il termine di legge avrebbe determinato una presunzione di inadempienza e conseguente attivazione della procedura sostitutiva;

**VISTO** il D.A. n. 224 del 27.6.2024, con il quale sono stati nominati i Commissari ad acta per svolgere le attività sostitutive inerenti all'approvazione dei rendiconti di gestione dell'es. 2023 presso gli Enti ricompresi nel territorio del Libero Consorzio Comunale di Messina che risultavano ancora inadempienti, tra cui la dott.ssa Antonella Panzeca presso il comune di Terme Vigliatore;

**PRESO ATTO** che la dott.ssa Antonella Panzeca, a far data del 25 settembre 2024, ha assunto servizio presso gli uffici di diretta collaborazione dell'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente, ragion per cui risulta necessario revocare l'incarico già conferito con D.A. n. 224 del 27.6.2024 presso il comune di Terme Vigliatore e di incaricare un componente dell'ufficio ispettivo di cui al D.D.G. n. 30 del 13.2.2024 del Dipartimento delle Autonomie Locali quale commissario ad acta per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2023 presso il medesimo comune;

**VISTO** il decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n.40 dell'8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

Per le motivazioni espresse in premessa, che s'intendono integralmente richiamate e trascritte, l'incarico conferito con il D.A. n. 224 del 27.6.2024 alla dott.ssa Antonella Panzeca presso il comune di Terme Vigliatore è revocato.

### **Art. 2**

Per le finalità di cui all'art. 24 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, è nominato in sua sostituzione, quale commissario ad acta per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'es. fin. 2023 del comune di Terme Vigliatore, il sig./dott. GIOVANNI COCCO (1965).

### **Art. 3**

Restano confermate le modalità operative per l'espletamento dell'incarico, già individuate nel D.A n. 224 del 27.6.2024;

### **Art. 4**

I poteri del Commissario ad acta sono estesi, ove ricorrano i presupposti di legge, all'ipotesi di cui all'art. 188 del d.lgs. n. 267/2000 nonché alle norme ad esso collegate.

### **Art. 5**

E' fatto obbligo agli Enti di mettere a disposizione dei Commissari ad acta il personale, gli atti e la documentazione necessari per l'esercizio delle funzioni sostitutive.

### **Art. 6**

Al commissario sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n.40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico del comune inadempiente; quest'ultimo è tenuto ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

L'indennità ed i rimborsi sopracitati dovranno essere liquidati e pagati ai commissari ad acta, nel termine di giorni 30 dalla presentazione delle relative richieste.

### **Art. 7**

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Sito del Dipartimento ai sensi dell'articolo n. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 8**

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, lì 20/11/2024

*L'Assessore*  
*On. Dott. Andrea Barbaro Messina*